

Lavanderie, tintolavanderie, stirerie

Descrizione dell'attività

Cos'è:



La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di:

- indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento
- capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica
- biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario
- tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento
- oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Le disposizioni della [Legge 22/02/2006, n. 84](#) [1] si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service").

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP come previsto dall'articolo 79 del [Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59](#) [2].

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla [normativa antimafia](#) [3].

Deve inoltre essere designato un **responsabile tecnico** che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nell'articolo 2, comma 2 della [Legge 22/02/2006, n. 84](#) [1]. Gli standard formativi e professionali previsti per il responsabile tecnico sono definiti in dettaglio dal [Decreto del Dirigente di Struttura 18/02/2014, n. 1256](#) [4].

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale (articolo

3, comma 4 del [Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5](#) [5]).

Per le lavanderie "a gettone" o "self-service" non occorre designare il **responsabile tecnico** (articolo 79 del [Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59](#) [2]).

Per la sola attività di stireria è possibile indicare che l'attività non è soggetta alla nomina del responsabile tecnico se non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti ([Parere Ministeriale 09/02/2015, n. 18008](#) [6]).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L'attività di lavanderie "a gettone" o "self-service" deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con l'eventuale attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1 della [Legge 22/02/2006, n. 84](#) [7].

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico (articolo 6, comma 2 del [Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5](#) [5]).

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati

Le tintolavanderie possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, ad esempio smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento. In questo caso occorre presentare anche **Segnalazione certificata di inizio attività** per esercizio di vicinato.

Se l'attività di tintolavanderia viene svolta in forma artigiana non occorre presentare alcuna Segnalazione certificata di inizio attività (articolo 2, comma 2 e comma 3 del [Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5](#) [5]).

Scarichi idrici

Se l'attività presenta un **consumo d'acqua medio giornaliero superiore a 20 m³** occorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.

Emissioni in atmosfera

Se l'attività prevede **impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso** occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272, comma 2 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [8]). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** (articolo 3, comma 3 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59](#) [9]).

Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (articolo 272, comma 1 del [Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152](#) [8]).

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Note:

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera

Il [Decreto Dirigenziale 01/12/2016, n. 12779](#) [10] ha aggiornato l'autorizzazione generale per gli *"impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso"*, anche alla luce delle modifiche apportate alla normativa nazionale (Parte V del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [11]) che hanno inserito tali impianti nell'ambito delle attività cosiddette "in deroga" ai sensi dell'articolo 272, comma 2 e comma 3, disciplinate in Lombardia dalla [Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2008, n. 8/8832](#) [12].

Il [Decreto Dirigenziale 01/12/2016, n. 12779](#) [10], approvando il nuovo allegato tecnico per tali attività, definisce i nuovi requisiti tecnico-gestionali che i gestori delle pulitintolavanderie devono rispettare, nonché le nuove modalità di presentazione della domanda, validi a partire dal **1° aprile 2017**; a partire da tale data, pertanto, tutte le attività di pulitintolavanderie – sia **nuove**, che **esistenti autorizzate ai sensi della vecchia** [Deliberazione della Giunta Regionale 23/12/2004, n. 7/20138](#) [13] - dovranno presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo quanto previsto nel nuovo allegato tecnico.

Alla luce dell'entrata in vigore del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59](#) [14] (cosiddetto *"Regolamento AUA"*), le domande di adesione all'autorizzazione generale (sia per attività nuove, che per attività esistenti) devono essere presentate allo **Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)** del Comune sede dell'impianto/attività, utilizzando i sistemi telematici messi a disposizione del SUAP.

Attività soggette anche all'autorizzazione allo scarico

Nel caso in cui le attività fossero soggette anche all'**autorizzazione allo scarico** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [11] dovranno presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59](#) [14]. Tale disposizione **non si applica** nel caso di **scarichi assimilabili alle domestiche** ai sensi del [Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 3](#) [15].

Il nuovo allegato tecnico prevede due sezioni, con specifiche prescrizioni - in funzione della capacità di trattamento - da applicarsi rispettivamente a:

- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento **superiore a 30 kg di capi asciutti**
- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento **inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti**.

Restano per lo più invariati gli aspetti relativi alle prescrizioni (valori limite **COV pari a 20 g/kg**) e agli adempimenti gestionali (**piano di gestione dei solventi annuale e rapporto mensile di attività**).

Tempistiche per la presentazione della domanda

Per le attività di "pulitintolavanderia" esistenti, già autorizzate ai sensi della [Deliberazione della Giunta Regionale 23/12/2004, n. 7/20138](#) [13] le domande devono essere presentate a partire **dal 1° aprile 2017 ed entro il 31 marzo 2018**. Per agevolare la gestione dei procedimenti, le domande dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

Iniziale del cognome del gestore/rappresentante	Finestra periodo di presentazione della domanda
A - F	1° aprile 2017 - 30 giugno 2017
G - N	1° luglio 2017 - 30 settembre 2017
M - R	1° ottobre 2017 - 31 dicembre 2017
S - Z	1° gennaio 2018 - 31 marzo 2018

Modulo: [Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, domanda di adesione per attività di pulitintolavanderia](#) [16]

Allegati: [Pagamento dell'imposta di bollo](#) [17]

[Planimetria dell'azienda](#) [18]

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note:

Avvio dell'attività

Modulo:

[Segnalazione certificata di inizio attività di tintolavanderia/lavanderia self-service a gettoni/stireria](#) [19]

Allegati:

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci \(Allegato A\)](#)

[20] [Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per tintolavanderia \(Allegato B\)](#) [21]

Trasferimento e modifica dell'attività

Modulo: [SCIA Modello A - Segnalazione certificata inizio/modifica attività](#) [22]

Allegati: [Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [23]

[Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e tecnologico dell'attività produttiva](#) [24]

[Scheda 5 - Compatibilità ambientale](#) [25]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note:**Modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e professionali****Modulo:**

[Comunicazione di modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e/o professionali](#)

[26] **Allegati:**

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci \(Allegato A\)](#)

[20] [Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per tintolavanderia \(Allegato B\)](#) [21]

Cambiamento di ragione sociale, ripresa dell'attività**Modulo:**

[SCIA Modello B - Segnalazione certificata di cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [27]

Subingresso

Modulo: [Comunicazione per il subingresso in attività](#) [28]

Allegati: [Dichiarazione da parte del notaio](#) [29]

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci \(Allegato A\)](#) [20]

[Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per tintolavanderia \(Allegato B\)](#) [21]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note:**Sospensione dell'attività, cessazione dell'attività****Modulo:** [Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività](#) [30]**Informazioni sull'istanza****Iter del procedimento:**[Quando la segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\) assume valenza giuridica?](#) [31][Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)?](#) [32][Normativa di riferimento](#) [33]**Source URL:** <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/lavanderie-tintolavanderie-stirerie>**Links:**

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2006-02-22%3B84>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2010-03-26%3B59>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159>
- [4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bdirigente.struttura%3Adecreto%3A2014-02-18%3B1256>
- [5] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5>
- [6] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:ministero.sviluppo.economico:parere:2015-02-09;18008>
- [7] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:legge:2006-02-22;84>
- [8] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152>
- [9] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2013-03-13%3B59#>
- [10] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Adecreto.dirigente.unita.organizzativa%3A2016-12-01%3B12779>
- [11] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/Decreto%20legislativo%203-4-2006,%20n.%20152>
- [12] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeliberazione%3A2008-12-30%3B8-8832>
- [13] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeliberazione%3A2004-12-23%3B7-20138>
- [14] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2013-03-13%3B59>
- [15] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Aregolamento%3A2006-03-24%3B3>
- [16] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/domandaadesione>
- [17] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/marcabollo>
- [18] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/avg-pla-azi>
- [19] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-SCIA-LAV>
- [20] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-ALL-A>
- [21] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-ALL-B-LAV>
- [22] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-A>
- [23] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>
- [24] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-R>
- [25] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-5>
- [26] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-MOD>
- [27] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-B>

- [28] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-SUB>
- [29] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-DICH-NOT>
- [30] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-COM-CES>
- [31] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quando-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-assume-validita-giuridica>
- [32] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quali-sono-i-tempi-di-istruttoria-di-una-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia>
- [33] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Lavanderie&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme